

STATUTO

AMISC DI CIAVAI VAL BADIA Associazione di promozione sociale

Art.1

Denominazione, assenza di scopo lucrativo e sede

L'Associazione di promozione sociale "**AMISC DI CIAVAI VAL BADIA**" è un'Associazione APS di tipo sportivo dilettantistico e per il tempo libero, non ha scopo lucrativo ed è di tipo apartitico. Pertanto, come dettato dall'art.8, comma primo e secondo del D.lgs 117/2017, l'utilizzo dei beni patrimoniali è consentito solo per le attività previste dal seguente statuto ed è vietata la distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sua sede è collocata in 39033 Corvara in Badia (Bz), in via Col Alt n. 56, cell. +39 340 6517120, e-mail amiscdiciavai@yahoo.com.

Art. 2

Finalità e attività

La finalità sociale dell'Associazione, come suggerisce il nome, è la cura del legame tra uomo e cavallo. Lo scopo, oltre ad essere quello di avvicinare l'uomo al cavallo e di curare il rapporto tra essi, è quello di organizzare corsi, gare, manifestazioni, trekking, eventi e attività di qualunque genere cercando di coinvolgere adulti, ma soprattutto bambini.

L' APS Club Amisc di Ciavai è finalizzata ad organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche e all'organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura equestre e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. L'APS Club Amisc di Ciavai si avvale prevalentemente di attività prestata dai propri membri in forma volontaria.

Le attività di cui al comma 2 si realizzano attraverso l'organizzazione di corsi con istruttori esterni, corsi di equitazione per principianti, la gara sociale per i partecipanti dei corsi, lo shooting fotografico, organizzazione di seminari serali con lezioni teoriche.

Art. 3

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale si individua nelle quote sociali, le quali nell'anno 2006 ammontavano ad € 1.095,00 e nell'anno 2020 a € 1.050,00 ammontare variabile di anno in anno in base al numero dei soci. Le quote sociali non equivalgono al patrimonio sociale.

Art. 4

Quota sociale, soci e ammissione di nuovi soci

A comporre l'Associazione rientrano tutte quelle persone fisiche che facciano domanda d'iscrizione e che provvedano a versare regolarmente la quota sociale annua pari ad € 15,00 per i soci Junior (età inferiore ai 16 anni) e ad € 25,00 per i soci Senior.

Il mancato versamento di questa quota comporta automaticamente l'espulsione dall'Associazione. Qualora s'intenda rientrare a far parte dell'Associazione sarà sufficiente provvedere al versamento della quota sopra indicata.

Tutti i soci iscritti all'APS hanno diritto di voto in Assemblea.

I soci hanno il diritto di consultare in qualunque momento i libri dell'Associazione (come previsto dall'art. 15 del D.lgs 117/2017), tra questi si indicano: il libro degli associati, il libro assemblee; il libro dell'organo di amministrazione, degli organi di controllo e degli altri organi sociali.

Al contempo i soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto nonché di rispettare alle direttive impartite dall'organo di amministrazione. Gli Associati che nuocciono alla reputazione dell'Associazione possono essere esclusi da quest'ultima.

L'Associazione è composta da soci attivi, soci passivi e soci onorari.

I soci attivi sono coloro che partecipano alle attività sportive e agli eventi organizzati; i soci passivi sono coloro che contribuiscono moralmente o finanziariamente alle attività dell'Associazione; i soci onorari sono coloro che hanno svolto delle attività particolarmente meritevoli a favore dell'Associazione.

Tutte le funzioni esercitate nell'ambito dell'Associazione sono onorifiche e vengono svolte gratuitamente.

Art. 5

Composizione dell'Associazione: gestione, amministrazione, organizzazione e rappresentanza

Gli organi dell'Associazione sono: l'**Assemblea** (composta da tutti i soci), il **Presidente**, il **Vicepresidente**, il **Consiglio Direttivo** (con numero variabile di consiglieri da sei a nove).

Gli organi eletti devono far parte dell'Associazione come soci e per essere eletti devono avere un'età superiore ai 16 anni.

L'elezione avviene mediante scrutinio segreto o per alzata di mano.

Le cariche elettive vanno rinnovate ogni tre anni.

Per far sì che le deliberazioni del direttivo siano valide è necessario che vengano riportate su di un verbale sottoscritto necessariamente sia dal Presidente sia dal Segretario.

Compiti del Direttivo sono:

1. amministrare, in generale l'Associazione;
2. attuare le finalità sociali programmate;
3. deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
4. redigere il bilancio consuntivo e preventivo, redatto con chiarezza e in modo veritiero, nella più assoluta trasparenza;
5. predisporre eventuali regolamenti interni.

Art.6

Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati a maggioranza assoluta dei voti. Ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di impedimento è sostituito da un Vice-Presidente.

Art. 7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto come minimo dai seguenti membri:

1. il Presidente (ha il compito di sovrintendere tutta l'amministrazione e l'organizzazione dell'Associazione);
2. il Vice-Presidente (subentra nel momento in cui il Presidente è impossibilitato ad operare);
3. il Segretario (redige i verbali delle Assemblee Generali e delle sedute del Consiglio Direttivo, i quali devono essere firmati sia dal Presidente che dal Segretario);
4. il Cassiere (ha il compito di controllare le entrate e le uscite);
5. il Rappresentante dei Cavalieri.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Alla nomina di tutti i componenti provvede l'Assemblea.

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea degli Associati è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno ed è composta da tutti gli Associati che hanno rispettivamente un voto (ossia quando non sono più classificati come soci Junior).

Si precisa che inoltre l'Assemblea deve essere convocata nel caso se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

I soci di età inferiore ai 16 anni ed i soci onorari non hanno diritto di voto.

Le convocazioni avvengono per iscritto e l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli Associati. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa richiesta.

L'Assemblea ha competenza nel:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare i soggetti incaricati alla revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo, se predisposto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione per gravi motivi di un Associato;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge.

Art. 9 Revisori dei Conti

omissis

Art. 10 Cassa

L'Associazione ha entrate provenienti dalle quote sociali, da lasciti e donazioni, da contributi di Enti Pubblici e di privati. Le somme entrate vengono depositate su un conto corrente presso un Istituto Bancario scelto dal Consiglio Direttivo. Il Cassiere è responsabile

unitamente al Presidente ed al Vice Presidente della regolarità della gestione delle entrate e uscite e deve rendere conto all'Assemblea Generale.

Art. 12

Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'ente

Per modifiche del presente Statuto, come stabilito dall'art. 21 del Codice Civile, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo dall'Assemblea con una maggioranza di $\frac{3}{4}$ egli Associati. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio competente, ad altri enti del Terzo settore, con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13

Privacy

I dati dei soci che verranno utilizzati nella gestione dell'Associazione verranno raccolti nel rispetto del Codice della Privacy e del nuovo GDPR.

Art. 14

Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia e, ove applicabili, le altre norme giuridiche del Codice del Terzo settore.

La Villa, li 28.10.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Piero Camini', is written over the date.